

TABELLA RIEPILOGATIVA DI ATTI E SCRITTURE PER PROGETTI DI RICERCA ISTITUZIONALE SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 642/1972

Per informazioni esaustive, si veda la circolare interna del 22 dicembre 2015 su atti soggetti a imposta di bollo
https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/CIRCOLARE_BOLLO_CONTRATTI_CONVENZIONI.pdf

Fase	Tipologia	Soggetto a imposta di bollo fin dall'origine	Note
Presentazione richiesta di finanziamento	Lettere d'impegno o d'intenti	NO	Tali tipologie di atti unilaterali non creano, non modificano, non estinguono, non accertano o non documentano rapporti giuridici tra le parti . Il loro valore è infatti subordinato all'effettivo ottenimento del finanziamento. Se e quando il finanziamento verrà concesso, sarà allora necessario stipulare un ulteriore atto che disciplini i rapporti giuridici e che sarà soggetto o meno all'imposta di bollo in base alla propria natura e caratteristiche
Avvio e gestione del progetto di ricerca a finanziamento avvenuto	Accordo/Convenzione/Contratto scambiato per corrispondenza In sostanza si tratta di 2 diversi atti: proposta /accettazione, dal quale si può evincere la volontà delle parti	NO	Il flusso della corrispondenza deve essere ben documentato, ad esempio: <i>una parte contraente redige su propria carta intestata le clausole negoziali oggetto dell'accordo e trasmette (per posta o a mano) il documento alla controparte dopo averlo sottoscritto; l'altra parte contraente ritrascrive il contenuto contrattuale, su propria carta intestata, "virgolettando" il testo in segno di accettazione e, dopo aver apposto la firma, trasmette il documento alla controparte.</i> <i>L'utilizzo della carta intestata non ha carattere sostanziale, nel senso che il committente per raccogliere il consenso della controparte, può redigere l'accordo in duplice esemplare sottoscrivendone la prima e chiedendo al prestatore di firmare la seconda per accettazione"</i> Vd. parere CODAU su "Quesito su interpretazione art. 16 del DPR 642/1972 ai fini dell'imposta di bollo" La marca da bollo dovrà essere apposta SOLO in caso d'uso (cioè di contenzioso). Specificare comunque nella corrispondenza che è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell' <i>art.24 Tariffa</i> , Parte Seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642

<p>Presentazione richiesta di finanziamento</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Avvio e gestione del progetto di ricerca a finanziamento avvenuto</p>	<p style="text-align: center;">Accordo /Contratto sottoscritto da tutte le parti</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>	<p>Rientra in questa tipologia qualunque tipo di atto che impegna e vincola due o più contraenti, sia in forma digitale (ad es. tra enti pubblici) che cartacea.</p> <p>Tale disposizione si applica anche a quei documenti la cui sottoscrizione è contestuale, dal punto di vista materiale anche se non cronologico (ad es. stesso atto con firme disgiunte su fogli diversi).</p> <hr/> <p>Esempi di atti/contratti/convenzioni più ricorrenti nell'ambito della Ricerca istituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ GRANT AGREEMENT ➤ CONSORTIUM AGREEMENT ➤ ATS - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO ➤ MEMORUNDUM OF UNDERSTANDING ➤ NON-DISCLOSURE AGREEMENT ➤ MATERIAL TRANSFER AGREEMENT ➤ ACCORDI QUADRO ➤ ACCORDI/ CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ➤ Accordi Terza Parte ➤ ecc. ➤ <hr/> <p>Nel caso di atti perfezionati all'estero (quando cioè la sottoscrizione avviene all'estero e la data di tale firma è cronologicamente l'ultima), la marca da bollo è necessaria solo in caso d'uso (cioè di contenzioso): è questo il caso del Grant Agreement di H2020 o Horizon Europe, in cui la Commissione Europea firma sempre per ultima.</p> <p>(N.B. per il Consortium Agreement, firmato tra i partner, dipende dal luogo e dalla data dell'ultima sottoscrizione).</p> <p>Nel caso di atti perfezionati all'estero, specificare comunque che il contratto è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso ai sensi <i>dell'art. 30 Tariffa</i>, Parte Seconda, DPR 26 ottobre 1972 n.642</p>
---	---	---------------------------------------	--

Nella fase di avvio e implementazione del progetto di ricerca, gli **obblighi di apposizione di bollo e/o protocollazione in Titulus** (sezione “Contratti e Convenzioni”) **sono a carico** del Centro di Responsabilità (Dipartimento o Centro di costo coinvolto nel progetto) che si occupa del progetto (così da facilitare la rendicontazione di tali spese, se dovute, direttamente sui costi indiretti del progetto o l’eventuale rimborso a carico degli altri contraenti).

Dato che nella maggior parte dei casi, la marca da bollo verrà assolta **virtualmente**, sarà quindi fondamentale inserire all’interno dell’atto, **PRIMA dell’avvio del processo di firma da parte dei partner**, la seguente dicitura:

(Convenzioni stipulate in digitale): Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all’imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Siena– Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014

(Convenzioni stipulate in cartaceo): Il presente contratto è redatto in n....originali ed è soggetto all’imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Siena– Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014

Nel caso di copie conformi all’originale o contratti redatti in più copie e firmati con firma olografa, l’imposta di bollo va assolta per ciascun esemplare.

Resta valido quanto annualmente viene richiesto dagli uffici dell’Amministrazione centrale circa il prospetto riepilogativo degli atti soggetti ad imposta di bollo.

Enti/organizzazioni esenti da imposta di bollo

- ✓ Gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) sono genericamente esenti dall’imposta di bollo; tale esenzione non si applica all’atto in sé, ma ai soli enti territoriali. Pertanto, se Unisi stipula un contratto o accordo con uno di questi enti, dovrà farsi carico dell’assolvimento del tributo che ricadrà per l’intero ammontare su chi **non** gode dell’esenzione.
- ✓ Le onlus sono esenti dall’assolvimento dell’obbligo per l’imposta di bollo. Se l’atto viene stipulato con una onlus, l’atto non è soggetto ad imposta, né la onlus né Unisi devono pagare